COMUNE DI BOLTIERE

Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 22-04-2024

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - TARI ANNO 2024**

Il Consiglio Comunale, regolarmente convocato, si è riunito in data ventidue aprile duemilaventiquattro, alle ore 20:30, nella sede comunale, in Sessione Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica.

Presiede la seduta il SINDACO, OSVALDO PALAZZINI.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa CRISCUOLI MARIA GRAZIA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Dato atto che a inizio seduta, a seguito di appello nominale da parte del SEGRETARIO COMUNALE, è stato verificato il numero legale dei Consiglieri.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

PALAZZINI OSVALDO	Presente	MORA SAVINA	Presente
CAVALLERI RENATO	Presente	PENTASUGLIA MARTINA	Assente
BEGNARDI CINZIA	Presente	PREMARINI FLAVIO	Presente
LOCATELLI FABRIZIO	Presente	TESTA ITALO MAURIZIO	Presente
FERRI CLAUDIO	Presente	FORLANI ARMIDA	Presente
FRANCOTTI SABRINA	Presente	RECCHIA DANIELE	Presente
LENA MASSIMO	Presente		

Presenti n. 12 - Assenti n. 1

Accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente invita alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Sindaco cede la parola al Cons. Lena.
Il Cons. Lena continua con l'illustrazione del piano tariffario che è la conseguenza del piano economico finanziario che si è appena approvato. Precisa che l'aumento che si registra nella tariffa è il risultato di costi aggiuntivi di cui prima si è discusso e dipende principalmente da un aumento strutturale dei costi del servizio. Nella deliberazione, continua il Cons. Lena, sono anche indicate le date per il pagamento con il posticipo della prima rata al 31.07.2024. Descrive inoltre alcune componenti aggiuntive per nuovi servizi che sono stati attivati ed alcuni costi aggiuntivi che vengono posti a carico del cittadino e che sono indicati e definiti dalla legge.

La Responsabile Ragioneria Vanalli, a cui il Sindaco cede la parola, spiega nel dettaglio le norme di legge ed i relativi importi.

Il Cons. Premarini chiede conferma dei premi ricevuti dall'amministrazione che confermano lo sforzo del cittadino.
Il Sindaco precisa che Boltiere continua ad essere tra i Comuni premiati come "Ricicloni" ed è un dato di virtuosità importante che spesso si dimentica.

La Consigliera Forlani procede alla propria dichiarazione di voto che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il Cons. Lena replica a quanto indicato nella dichiarazione di voto chiedendo da dove sia stato ricavato il dato dell'aumento del 42%. Precisa che il costo del bidoncino deriva da un calcolo matematico. La scelta di questa amministrazione, rispetto al passato, è quella di non trafficare ogni anno con i dati e percentuali in quanto il risultato era che per il cittadino la tariffa non aumentava, ma aumentava in maniera spropositata quella delle utenze non domestiche. Ciò che si applica da quattro anni a questa parte è un metodo lineare. Quando si è cominciato ad applicare questo nuovo metodo lineare, continua il Cons. Lena, i costi a carico del cittadino sono naturalmente aumentati. Aumentare le tariffe sulle attività produttive potrebbe causare la volontà di svincolarsi dal servizio del Comune con diminuzione delle superfici e nuovo riparto più alto tra i cittadini. Non si può essere dunque strabici in questo. E' un cane che si morde la coda.

La Consigliera Forlani dichiara di non essere stata strabica sul punto e conferma che ogni anno di fatto vi sono stati degli aumenti sulla tariffa che hanno portato a quel dato del 42%.

Il Sindaco rileva che la discussione sugli aumenti della TARI è sempre molto specifica e che a volte però si dimentica che vi sono interventi e lavori sul territorio di carattere esorbitante e sui quali si discute sempre poco.

Il Cons. Recchia interviene per precisare che la discussione è stata avviata dal Cons. Lena che, per la prima volta, ha replicato a dei rilievi fatti. Conclude che comunque l'aumento dal 2019 al 2023 equivale al dato del 42% che è stato indicato.

Non vi sono altri interventi. Si procede a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 (DECRETO MILLEPROROGHE), come convertito dalla Legge n. 15 del 25/02/2022 recita che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22.04.2024 con la quale è stato approvato il "Piano Finanziario pluriennale 2024-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in applicazione della deliberazione ARERA n. 363/2021 “MTR-2” modificata con la deliberazione ARERA n. 7/2024/R/RIF del 23.01.2024;

DATO ATTO che, in relazione alle entrate previste nel Piano Economico Finanziario 2024-2025, aggiornamento del P.E.F. 2022-2025, redatto secondo i criteri previsti da ARERA “MTR-2”, a fronte di un ammontare complessivo di costi ammissibili per il servizio pari ad € 643.120,00 per l’anno 2024, il quadro tariffario per la medesima annualità viene determinato in complessivi € 632.482,00, di cui € 250.701,00 di natura “fissa” ed € 381.782,00 di natura “variabile”, al netto di quanto trasferito dal MIUR a compensazione dell’esenzione prevista dalla vigente normativa per le istituzioni scolastiche, nonché delle maggiori entrate registrate dall’Ente nell’attività di accertamento tributario;

EVIDENZIATO che il limite così determinato del quadro tariffario, per le limitazioni stesse imposte dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, non consente il rispetto della previsione normativa di cui all’art. 1, comma 654, della Legge 147/2013, che stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”

CONSIDERATO che, al fine di perseguire le finalità previste dall’art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, con deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023, a decorrere dal 01.01.2024, nel settore rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, devono essere applicate, a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione di cui all’Allegato A di seguito riportate:
- $UR_{1,a,}$ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno. Il valore è inizialmente fissato in 0,10 euro/utenza e potrà essere annualmente aggiornato dall’Autorità in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti nonché dei relativi costi di gestione;
- $UR_{2,a,}$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno. Il valore è inizialmente fissato in 1,50 euro/utenza e potrà essere annualmente aggiornato dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

SPECIFICATO che:
- le componenti perequative non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- il Comune, quale gestore delle attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, deve:
  - entro il 31 gennaio dell’anno “a+1”, comunicare a CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall’applicazione delle componenti perequative validati dell’Ente Territorialmente Competente;
  - entro il 15 marzo dell’anno “a+1”, riversare le somme dovute a titolo di elementi perequativi a CSEA indipendentemente dalla circostanza che tali importi siano stati realmente riscossi;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 08.09.2014, integralmente modificato con deliberazione n. 6 del 15.04.2016 e ss.mm.ii., coerente con le indicazioni del nuovo metodo MTR di ARERA;

VISTO il Piano Tariffario, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, di determinazione delle tariffe del tributo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l’anno 2024;

CONSIDERATO inoltre che si rende necessario posticipare, rispetto a quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia, la scadenza prevista per il pagamento della prima rata, al 31 luglio 2024, al fine di inviare i relativi avvisi di pagamento in tempo utile ai soggetti passivi del tributo;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, il quale dispone che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. (Omissis …)";

DATO ATTO che come da nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, protocollo n. 4033/2014 del 28/02/2014, l'inserimento degli atti nel portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento degli obblighi precedentemente citati;

ATTESA la propria competenza in termini di approvazione delle tariffe TARI ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, agli atti con protocollo n. 3901 del 12.04.2024;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Forlani e Recchia), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2024, come da Piano Tariffario allegato al presente atto, evidenziando che le stesse devono essere maggiorate di quanto dovuto alla Provincia, in misura del 5%, a titolo di tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, (TEFA) come previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/07/2020;
2. di dare atto che a decorrere dal 01.01.2024, a seguito della deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI, si devono essere applicare, a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione di cui all'Allegato A di seguito riportate:
   - $UR_{1,a,}$ fissato dall'Autorità per l'anno 2024 in € 0,10 per utenza e dovuto per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
   - $UR_{2,a,}$ fissato dall'Autorità per l'anno 2024 in € 1,50 per utenza e dovuto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
3. di posticipare, in relazione all'introduzione dei nuovi elementi ed alle difficoltà applicative a livello informatico, al 31.07.2024 la scadenza per il pagamento dalla prima rata TARI, al fine di inviare in tempo utile gli avvisi di pagamento ai soggetti passivi;
4. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, dal 1 gennaio 2024

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., a seguito di separata votazione il cui esito è il seguente: voti unanimi favorevoli

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	ILSEGRETARIO COMUNALE
OSVALDO PALAZZINI	Dott.ssa MARIA GRAZIA CRISCUOLI

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.